

CIRCOLARE N. 32  
10 DICEMBRE 2011

---

## **Le cessioni a titolo gratuito e gli omaggi**

---

© Copyright 2011 Acerbi & Associati®

Con l'avvicinarsi del periodo natalizio, capita con maggiore frequenza che le **imprese** acquistino beni (ovvero utilizzino beni di propria produzione/commercializzazione) per concederli a titolo di **omaggio**.

Risulta quindi opportuno ricordare quando ed in quale misura le spese sostenute per l'acquisto di beni ceduti gratuitamente sono deducibili dal reddito d'impresa, nonché il trattamento ai fini IVA dei relativi costi e delle successive cessioni/consegne gratuite.

A tale riguardo, **rimandiamo** per una trattazione esaustiva e puntuale delle diverse fattispecie alle **circolari di Studio n. 21 del 2009**, nonché **nn. 6 e 18 del 2009**.

Con il presente contributo verranno brevemente ricordati gli elementi essenziali riguardanti il trattamento fiscale degli omaggi.


A tal fine occorre distinguere tra omaggi:

1. **destinati a clienti** e terzi in genere,
2. e omaggi **destinati ai dipendenti** dell'azienda stessa.

Con riferimento alla **prima ipotesi**, si osserva che gli omaggi destinati ai clienti rientrano, in linea generale, nella fattispecie delle spese di **rappresentanza** prevista dall'art. 108 comma 2 del D.P.R. n. 917/1986.

Le spese sostenute per l'acquisto di beni ceduti gratuitamente sono **integralmente deducibili** se i beni **non hanno valore unitario superiore a 50 euro**; **diversamente**, le stesse sono considerate spese di rappresentanza e, in quanto tali, deducibili nell'esercizio di sostenimento nei limiti previsti dal **DM 19 novembre 2008**. In particolare, ai sensi dell'art. 108 comma 2 del D.P.R. n. 917/1986, gli acquisti di beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro sono sempre interamente deducibili, a prescindere dal rispetto dei "requisiti di inerenza e congruità" previsti dal DM 19 novembre 2008 per le spese di rappresentanza. Ed in effetti, l'art. 1 comma 4 del citato DM esclude le spese relative alla distribuzione gratuita dei suddetti beni di valore unitario inferiore a 50 euro dal calcolo dell'importo deducibile applicabile alle spese di rappresentanza.

Per gli **omaggi di valore unitario superiore a 50 euro**, cui si applica la disciplina delle spese di rappresentanza, la deduzione è consentita solo per **se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti dal D.M. 19 novembre 2008 come di seguito evidenziati**:



Sono **escluse** dalla deducibilità integrale le spese sostenute per **prestazioni di servizi** e i titoli rappresentativi delle stesse; si pensi, a mero titolo esemplificativo, all'acquisto di una **tessera** per entrare al cinema o in un **centro benessere**. Ne consegue, dunque, che le prestazioni gratuite di servizi sono deducibili dal reddito d'impresa soltanto ove rispettino i

requisiti previsti dal DM 19/11/2008 recante la disciplina della deducibilità delle spese di rappresentanza.

In merito alla nozione di "**valore unitario**", che deve essere pari o inferiore a 50 euro per poter fruire della deducibilità integrale, occorre osservare che, con tale locuzione, non deve intendersi il costo dei singoli beni, bensì l'**omaggio** nel suo **complesso**; il valore, quindi, deve essere considerato unitariamente e non con riferimento ai beni che compongono il regalo (cfr. C.M. 13 luglio 2009 n. 34, paragrafo 5.4). In pratica, nel caso classico del **cesto natalizio** composto di tre diversi beni di valore unitario pari a 20 euro ciascuno, l'omaggio ha un valore complessivo pari a 60 euro e, in quanto tale, non integralmente deducibile ma soggetto alla deducibilità secondo i criteri previsti dal comma 2 del DM 19 novembre 2008. Tale interpretazione consente, quindi, di evitare che il contribuente possa acquistare singolarmente beni da cedere gratuitamente (il cui costo non superi 50 euro), per poi comporli in confezioni da consegnare al cliente, eludendo così il dettato normativo. Tuttavia, la deduzione è integrale se alla stessa persona vengono regalati più beni di valore non superiore a 50 euro, purché **confezionati singolarmente**.

Il parametro per la determinazione del valore unitario dovrebbe essere dato dal costo di acquisto o produzione; in tal senso si veda la circolare Assonime 9 aprile 2009 n. 16, secondo la quale "motivi di semplificazione gestionale indurrebbero a dare rilevanza ai costi effettivamente sostenuti", nonché in senso conforme sembra orientarsi anche la C.M. 34/E/2009 (paragrafo 5.4), utilizzando l'espressione "**spese relative all'acquisto**"

Ai fini della determinazione del "valore unitario" (determinato quindi con riferimento ai costi di acquisto o di produzione) occorre considerare anche l'**IVA indetraibile**. In particolare, l'IVA può essere detratta, nel caso in cui si tratti di beni non rientranti nell'attività propria d'impresa, soltanto per gli acquisti di omaggi di costo inferiore a **25,82 euro**. Di conseguenza, per gli acquisti di valore superiore a tale limite l'IVA è indetraibile e deve essere sommata all'imponibile al fine di individuare il valore unitario dell'omaggio. Pertanto, il costo dei beni distribuiti gratuitamente il cui prezzo è assoggettato ad IVA è, in ogni caso, **integralmente deducibile** ai fini delle imposte sul reddito soltanto ove l'imponibile soggetto ad IVA non sia superiore a:

- **48,08 euro**, se l'aliquota IVA è pari al **4%**;
- **45,45 euro**, se l'aliquota IVA è pari al **10%**;
- **41,67 euro**, se l'aliquota IVA è pari al **20%**.

E' appena il caso di ricordare, che sebbene gli acquisti di alimenti e bevande, non oggetto dell'attività propria dell'impresa, costituiscano, in generale, operazioni la cui imposta risulta oggettivamente indetraibile ai sensi della lettera f) del citato art. 19-bis 1, l'Agenzia delle entrate con la C.M. 19 giugno 2002 n. 54/E ha chiarito che qualora i predetti acquisti siano di valore unitario non superiore a euro 25,82 e si riferiscano a beni da destinare a cessione gratuita, costituiscono spese di rappresentanza ad I.V.A. detraibile.

Le successive cessioni gratuite a clienti o terzi in genere di omaggi/beni non rientranti dell'attività propria dell'impresa, non costituiscono operazioni rilevanti ai fini dell'I.V.A. (cfr. art. 2 comma 2 n. 4 del D.P.R. n. 633/1972 e C.M. 3 gennaio 2001, n. 1/E, nonché la C.M. del 16 luglio 1998, n. 188/E).

Viceversa, con riguardo agli omaggi di beni rientranti nell'attività propria dell'impresa, da destinare ad omaggio dopo l'ultimazione, se prodotti, ed in un momento successivo all'acquisto, se commercializzati, e per i quali è stata operata la detrazione dell'IVA (trattandosi per l'appunto di beni oggetto dell'attività), la successiva cessione gratuita a clienti o terzi in genere deve essere assoggettata ad I.V.A. ai sensi dell'art. 2 comma 2 n. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, come indicato nella più volte citata circolare n. 188/E.

L'assoggettamento ad imposta può avvenire mediante emissione di regolare fattura in duplice esemplare, di cui uno da inviare al cliente, con ovvero senza rivalsa dell'IVA, oppure mediante emissione di autofattura, singola per ciascuna cessione gratuita o globale per tutte le cessioni gratuite effettuate nel mese,

Con riferimento alla [seconda ipotesi](#), trattando quindi degli omaggi destinati a dipendenti, come commentato anche dalla C.M. n. 59/E/2008, restano ferme le specifiche eccezioni previste nell'articolo 51 del D.P.R. n. 917/1986, ed in particolare, il comma 3 dell'articolo 51 citato che esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente il valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati (cd. "benefit") – determinato secondo i criteri indicati nel medesimo articolo 51 – se complessivamente di importo non superiore, nel periodo d'imposta, a 258,23 euro; la medesima norma stabilisce, inoltre, che se detto valore è superiore al limite indicato lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Si ritiene, al riguardo, che la previsione di cui al citato comma 3 dell'articolo 51 del Tuir fornisca i criteri per la determinazione del valore dei beni in natura, stabilendo altresì una soglia di detassazione, e che i medesimi criteri debbano essere utilizzati anche se il benefit consiste in una erogazione liberale in natura.

Pertanto, si ritiene che qualora siano erogate liberalità in natura a dipendenti (sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi) le stesse possono rientrare nella previsione di esclusione dal reddito se di importo non superiore, nel periodo d'imposta, a 258,23 euro (fermo restando che se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito).

Per quanto riguarda la deducibilità ai fini Ires/Irpef, l'art. 95 primo comma del D.P.R. n. 917/1986 prevede che *"le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori..."*.

Quindi, le erogazioni liberali in natura a dipendenti in occasione di festività, quali ad esempio panettone e spumante natalizi, cene natalizie, ecc., non concorrono a formare reddito in capo ai lavoratori dipendenti, nel limite dell'importo di 258,23 euro indicato, e sono deducibili dal reddito d'impresa ai fini Ires/Irpef.

L'IVA relativa a beni non oggetto dell'attività propria dell'impresa, da destinare ad omaggio a dipendenti, è ritenuta indetraibile dall'Amministrazione finanziaria che, nella R.M. del 16 ottobre 1990 n. 666305, ha addotto il difetto dell'inerenza.

Nella diversa eventualità in cui i beni destinati ad omaggio a dipendenti costituiscano oggetto dell'attività propria dell'impresa, relativamente ai quali l'imposta è, invece, generalmente detratta, la successiva cessione gratuita dei medesimi costituisce operazione avente rilevanza impositiva, da assoggettare al tributo.

Per quanto riguarda la determinazione del valore della produzione ai fini IRAP, si ritiene che per i soggetti Ires (in genere quindi società di capitali), le spese per omaggi sono completamente deducibili, a prescindere dai requisiti di inerenza e congruità ovvero dal valore unitario di cui all'art. 108 del D.P.R. n. 917/1986. Infatti, gli acquisti di beni oggetto di cessione gratuita sono riclassificati alla voce B14 del conto economico civilistico che costituisce costo rilevante ai fini della determinazione del valore della produzione Irapp.

Si **ricorda** infine che l'emissione del documento di trasporto o della nota di consegna risulta in genere necessaria, per i beni oggetto dell'attività propria dell'impresa, al fine di poter vincere le presunzioni di cessione e di acquisto di cui al D.P.R. n. 441/1997 ed, inoltre, per tutti i beni, al fine di dimostrare l'inerenza all'attività aziendale dell'acquisto destinato a cessione gratuita. Per le medesime motivazioni, inoltre, l'emissione del predetto documento appare opportuna anche relativamente alle cessioni gratuite nei confronti dei dipendenti.